

CONVENZIONE

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Direzione regionale per il Molise, codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004, con sede in P. le G. Pastore n.6 Roma, C.A.P. 00144, rappresentata dalla dott.ssa Katia Panella in qualità di Direttore regionale reggente;

e

Centro di riabilitazione e fisioterapia KINESIS DI DASCOLA ANNA E C. s.n.c. (di seguito denominata Struttura) con sede legale in Via XXV Aprile, 25 – 86100 Campobasso e sede operativa in Via XXV Aprile, 25 – 86100 Campobasso, codice fiscale xxxxxxxxxxxx, rappresentata dalla sig.ra DASCOLA ANNA, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di Rappresentante Legale della Struttura

Per

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

Premesso che

- ✓ in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;
- ✓ l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo";
- ✓ in data 4 giugno 2016 l'INAIL e la Regione Molise hanno stipulato un Protocollo d'Intesa (prot. 4031) per l'erogazione di prestazioni assistenza sanitaria;
- ✓ il suddetto protocollo è stato rinnovato ogni triennio (fino al 29 dicembre 2022; fino al 20 maggio 2025 con prot.211438/22; fino all'11 giugno 2028 con prot. n. 85494/2025.
- ✓ in data 11 aprile 2014 l'INAIL e la Regione Molise hanno stipulato una convenzione (prot. 2407) in attuazione del predetto Accordo quadro;
- ✓ la convenzione è stata rinnovata ogni triennio, in ultimo con prot. Regione Molise 55174/26;

- ✓ a seguito di tale Convenzione la Regione Molise ha fornito e, in seguito, aggiornato un elenco delle strutture accreditate e in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati e/o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo;
- ✓ la Struttura risulta in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività e di accreditamento, con assegnazione di relativo budget per l'erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale di fisiochinesiterapia ed è interessata ad erogare, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, su richiesta dell'INAIL e con oneri a carico dello stesso, le prestazioni integrative (LIA), di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative (LIA), di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione. A tal fine le parti concordano di individuare specifici percorsi assistenziali integrati a favore degli infortunati e tecnopatici per garantire la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni riabilitative.

Art. 3 Modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative

La Struttura assume l'obbligo di erogare le prestazioni richieste, di cui al nomenclatore tariffario allegato alla presente convenzione (all. 2).

L'INAIL provvede ad inviare presso la Struttura i propri assicurati per le prestazioni fisioterapiche che afferiscono ai Livelli Integrativi di Assistenza (LIA), muniti di specifica impegnativa (**mod. 127/I**), nella quale sarà specificato il tipo di prestazione richiesta. La Struttura acquisirà la **sez. B del mod. 127/I** controfirmato dall'assicurato che riceve le prestazioni.

La Struttura si impegna ad erogare la visita fisiatrica LEA entro massimo 4 giorni dalla data della prescrizione su ricettario regionale e le prestazioni riabilitative con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nel progetto riabilitativo autorizzato dall'INAIL, da avviare comunque entro massimo 7 giorni dalla data delle prescrizioni da calcolarsi conteggiando le sole giornate lavorative con esclusione dei festivi e prefestivi. L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo, per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla Struttura, comprensivo sia delle prestazioni LEA, che di quelle LIA.

Il piano riabilitativo individuale dovrà essere autorizzato dall'Inail.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo per il quale la Struttura non proverà la dipendenza da cause non alla stessa imputabili, sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura, fatto salvo quanto previsto all'art. 10.

Qualora i sanitari della Struttura ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'Inail, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

La Struttura si impegna a comunicare alla Sede territoriale Inail di riferimento, immediatamente ed esclusivamente a mezzo Pec, l'eventuale impossibilità momentanea di garantire l'effettuazione della prestazione per causa di forza maggiore, non imputabili all'organizzazione della Struttura, nonché la cessazione dell'impossibilità medesima; si impegna altresì a comunicare all'indirizzo Pec molise@postacert.inail.it il venire meno o la variazione delle situazioni dichiarate in occasione della manifestazione di interesse.

I flussi operativi verranno determinati dall'Inail e concordati con la singola Struttura.

Art.4

Corrispettivi delle prestazioni riabilitative rese

La Struttura non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico dell'INAIL con analitica indicazione dei trattamenti effettuati nel pieno rispetto delle tariffe indicate nell'allegato 1 che non possono in alcun modo essere maggiorate.

Per ogni assicurato dovrà essere emessa singola fattura, nella quale andrà indicata in modo analitico la prestazione effettuata. Le fatture dovranno essere inviate mensilmente alle sedi che hanno richiesto le prestazioni.

L'INAIL provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Struttura entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, previo accertamento della correttezza

assicurativa, contributiva e previdenziale, da effettuarsi a cura della Direzione Regionale Molise sede locale Campobasso, tramite DURC.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'INAIL Direzione Molise sede locale Campobasso, a favore della Struttura mediante emissione di ordinativo di pagamento sulle seguenti coordinate bancarie codice IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso la Banca XXXXXXXX intestato a KINESIS DI DASCOLA ANNA E C. s.nc.

Qualora a carico della Struttura risulti una situazione di non correntezza contributiva e previdenziale si procederà ai sensi dell'art. 4 del dpr 207/2010 (intervento sostitutivo).

A seguito dell'entrata in vigore della fattura elettronica verso le pubbliche amministrazioni, D.M. 55 del 3/04/2013 e L. n. 244 del 24/12/2007 art. 1 commi da 209 a 213, a decorrere dal 6/06/2014 non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico per il tramite del sistema di interscambio. Si riporta il Codice Univoco Ufficio GEOXQD, al quale dovranno essere spedite, tramite il sistema di interscambio, le fatture elettroniche inerenti al presente contratto.

Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL su ricettario regionale, il rimborso delle predette prestazioni sarà richiesto dalla Struttura esclusivamente alla competente ASREM.

Art. 5 Trattamento dei dati personali e Informativa

Le parti, in qualità di titolari autonomi, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e dal d.lgs. n. 196/2003 (di seguito codice della Privacy) come novellato dal d. lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto può interessare categorie particolari di dati, nello specifico, dati sanitari.

La Struttura si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'obbligo di cui al comma 2 non concerne i dati che siano o che divengano di pubblico dominio.

La Struttura conferma di aver preso visione dell'informativa dell'Istituto resa ai sensi dell'art. 13 pubblicata sul sito istituzionale Inail come dichiarato in occasione della manifestazione di interesse.

Art.6 Salute e sicurezza sul lavoro

La Struttura si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.7 Responsabilità e manleva

La Struttura si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi, tra i quali si ricomprende anche l'assicurato INAIL che potrebbe subire un danno durante l'esecuzione delle prestazioni rese, per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, collaboratori, ausiliari e consulenti della Struttura stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi.

La Struttura si impegna a mantenere attiva la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi cagionati nell'esercizio dell'attività sanitaria oggetto della convenzione anche da dipendenti, collaboratori, ausiliari e consulenti, con regolare pagamento del premio assicurativo.

Restano in ogni caso a suo carico i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

Art.8 Patto di integrità

La struttura si impegna al rispetto dei principi contenuti nel Patto di integrità allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 3), sottoscritto in occasione della manifestazione di interesse.

Art. 9 Durata

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Le parti convengono, per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni agli assistiti/utenti, che vengano comunque completate quelle avviate e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto, salvo diverso avviso della Direzione regionale Inail.

Art. 10 Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora sia riscontrata la carenza, accertata anche con verifiche successive, in capo alla Struttura, del requisito della regolarità contributiva, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione, dell'accreditamento e di tutti gli altri requisiti richiesti, nonché in caso di contestata e reiterata (almeno due volte) irregolare esecuzione rispetto a quanto contenuto nella presente convenzione, fatto salvo il risarcimento del danno. Negli altri casi, la Struttura sarà intimata all'adempimento con l'assegnazione di un termine, potendo l'Inail avvalersi, nel caso di persistente inadempienza, della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi, con comunicazione scritta da inviarsi tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R.

Art. 11 Controversie

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Campobasso.

Art. 13
Spese contrattuali e registrazione

Le Parti convengono che il presente atto non è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella, allegato B, del DPR 26/10/1972, n. 642.

Campobasso

Per la Direzione regionale Inail Molise	Per la Struttura KINESIS DI DASCOLA ANNA E C. s.n.c.
Il Direttore regionale reggente	Il Legale rappresentante
Katia Panella	Anna Dascola

DESCRIZIONE LIA	TEMPI	TARIFFA INAIL	INDICARE CON UNA X LE PRESTAZIONI EROGATE
Idromassoterapia	20	10,00	
Ginnastica vascolare in acqua		10,00	
Diatermia ad onde corte o microonde (Radarterapia)	15	10,00	
Ipertermia	15	15,00	
Infrarossi	15	10,00	X
Elettroterapia antalgica (Tens)	20	10,00	X
Magnetoterapia	30	10,00	X
Ultrasuonoterapia	10	10,00	X
Trazione vertebrale meccanica	20	15,00	X
Ionoforesi	30	10,00	X
Laserterapia antalgica	10	18,00	X
Tecarterapia manuale automatica (capacitiva e resistiva)	30	30,00	X
Onde d'urto focalizzate (eseguite dal medico)		70,00	X
Massoterapia distrettuale riflessogena	15	15,00	X
Pressoterapia	30	20,00	X
Laserterapia ad alta potenza (H.I.L.T.)	15	18,00	X
Onde d'urto radiali		40,00	
Bendaggio funzionale (compreso materiale)		20,00	X
Esercizio assistito in acqua (individuale)	30	20	
Taping neuromuscolare (compreso materiale)		15,00	X